

Codice DB1016

D.D. 5 settembre 2012, n. 581

**L.r. 19/2009. Valutazione d'Incidenza del progetto "Ripristino delle opere di difesa spondale sul Fiume Toce in corrispondenza dell'attraversamento in subalveo del metanodotto esistente". Comune di Domodossola - Loc. Croppo (VB)". Proponente: Snam Rete Gas. Incidenza rispetto alla ZPS IT1140017 "Fiume Toce".**

(omissis)  
IL DIRIGENTE  
(omissis)  
*determina*

di esprimere, ai sensi dell'art. 43 della l.r. 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità", che recepisce i disposti dell'articolo 5 del DPR 357/97 e s.m.i. "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche", e per le motivazioni indicate in premessa, giudizio positivo di valutazione d'incidenza alla realizzazione del progetto "Ripristino delle opere di difesa spondale sul Fiume Toce in corrispondenza dell'attraversamento in subalveo del metanodotto esistente in Loc. Croppo - Comune di Domodossola (VB)", subordinatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. durante il periodo riproduttivo dell'ittiofauna dovranno essere evitate le interferenze dirette con l'alveo di magra;
2. tutte le mitigazioni indicate nello Studio d'incidenza presentato (cfr. par. 6 "Considerazioni conclusive") dovranno essere opportunamente rispettate e dovranno essere estese anche al tratto di alveo utilizzato per l'accesso all'area di realizzazione della scogliera;
3. il taglio della vegetazione arborea ed arbustiva dovrà essere limitato al minimo indispensabile, effettuandolo esclusivamente laddove risulti assolutamente necessario e avendo cura nella gestione della fase di cantiere di evitare danneggiamenti agli alberi non abbattuti;
4. per la realizzazione dell'intervento dovrà essere realizzata esclusivamente la viabilità indicata nel progetto presentato. Nel caso in cui si rendessero necessarie modifiche dei tracciati indicati, queste dovranno essere riportate alle condizioni originarie al termine dei lavori;
5. gli interventi di ripristino della vegetazione dovranno essere realizzati in periodo idoneo (primavera - autunno) impiegando esclusivamente specie appartenenti alla flora locale, e dovrà essere previsto un periodo di manutenzione almeno per i primi due anni dal termine dei lavori, che preveda la risemina delle superfici in caso di mancato o un ridotto sviluppo della copertura vegetale.

Si prescrive inoltre di affidare all'ARPA Piemonte - Struttura Ambiente e Natura il controllo dell'effettivo recepimento e attuazione di tutte le prescrizioni ambientali contenute ai punti precedenti relative alla fase realizzativa dell'opera e di stabilire conseguentemente che il proponente dia tempestiva comunicazione dell'avvio e della fine dei lavori al suddetto Ente.

La mancata osservanza delle suddette prescrizioni comporterà l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 55 comma 16 della l.r. 19/2009.

Contro il presente provvedimento è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data d'avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza del presente atto, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1034.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi del'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Il Dirigente  
Vincenzo Maria Molinari